

del 14 febbraio 2006

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale ¹ ;

visto il messaggio del Governo del 25 ottobre 2005 ²,

decide:

I. Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la rappresentanza di parti dinanzi ai tribunali e alle autorità di istruzione penale del Cantone dei Grigioni, l'acquisto della patente di avvocato, la vigilanza sull'attività degli avvocati, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro degli avvocati, ed attua le disposizioni della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) ³.

Art. 2 Principio

Chiunque ha l'esercizio dei diritti civili può presentare di persona le proprie controversie dinanzi alle autorità ed ai tribunali del Cantone dei Grigioni. Sono fatte salve regolamentazioni divergenti contenute in leggi procedurali.

Art. 3 Rappresentanza in generale, monopolio degli avvocati

¹ Chi compare quale rappresentante legale dinanzi al tribunale, dinanzi al presidente di circolo quale conciliatore o nella procedura di istruzione penale, deve essere iscritto nel registro cantonale degli avvocati o godere della libera circolazione secondo la LLCA ⁴.

² Fa eccezione la rappresentanza in controversie in materia fiscale o di assicurazioni sociali, nonché dinanzi al giudice unico in materia di esecuzione e di fallimento.

Art. 4 Eccezioni

Su richiesta motivata il presidente di circolo quale conciliatore, il giudice unico, il presidente del tribunale o l'organo competente dell'istruzione penale può autorizzare, nel singolo caso, alla rappresentanza dinanzi al tribunale o nella procedura di istruzione penale anche persone non iscritte nel registro degli avvocati o che non godono della libera circolazione secondo la LLCA ⁵.

II. Vigilanza

Art. 5 Commissione di vigilanza

1. Nomina, composizione, indennità

¹ Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo nominano di comune accordo una Commissione di vigilanza composta di cinque membri e tre supplenti, per un periodo di carica di quattro anni.

² Fanno di regola parte della Commissione di vigilanza due avvocati iscritti nel registro del Cantone dei Grigioni e un membro ciascuno del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.

³ Tutti i membri e i supplenti devono essere in possesso della patente di avvocato.

⁴ La Commissione di vigilanza si costituisce da sé. Può dotarsi di una segreteria e di un attuario.

⁵ Il Governo stabilisce le indennità di lavoro e i rimborsi spese dei membri della Commissione di vigilanza.

Art. 6 2. Compiti

¹ La Commissione di vigilanza è l'autorità di vigilanza sugli avvocati.

² In particolare ha i seguenti compiti:

- a) vigila sull'attività degli avvocati ed esercita il diritto disciplinare;
- b) tiene il registro degli avvocati e l'albo pubblico dei cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS;
- c) decide sull'ammissione all'esame di avvocatura, organizza gli esami di avvocatura e rilascia la patente d'avvocato e

l'autorizzazione al praticantato;

- d) decide sulla liberazione dal segreto professionale;
- e) è incaricata dell'esecuzione della LLCA ⁶, per quanto la presente legge non dichiara espressamente competente un'altra autorità.

³ La Commissione di vigilanza presenta annualmente rapporto all'attenzione del Gran Consiglio.

Art. 7 Procedura, rimedi giuridici

¹ Se la presente legge non prevede disposizioni particolari, si applica per analogia la legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali.

² Decisioni della Commissione di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo. Fanno eccezione le decisioni sulla valutazione dell'esame di avvocatura.

III. La patente di avvocato

Art. 8 Autorizzazione al praticantato

¹ Dopo un periodo di pratica di due mesi, ai praticanti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 lettere a e b della presente legge e che sono sotto la vigilanza di un avvocato iscritto nel registro degli avvocati può essere rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della propria attività in tribunale, dinanzi al presidente di circolo quale conciliatore o nella procedura di istruzione penale.

² L'autorizzazione al praticantato viene rilasciata per tre anni. Per motivi importanti, essa può venire prolungata al massimo di due anni.

³ L'autorizzazione può essere negata o revocata, se l'avvocato o la persona che deve essere ammessa ha violato in modo grave le regole professionali.

Art. 9 Esame

¹ Con l'esame di avvocatura il candidato deve comprovare di disporre delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la professione di avvocato.

² L'esame si compone di una parte scritta e di una parte orale. Esso deve basarsi sul diritto federale e cantonale ed essere orientato alla pratica.

³ L'esame di avvocatura può essere ripetuto due volte. Si contano anche esami sostenuti in altri Cantoni.

Art. 10 Condizioni

La Commissione di vigilanza ammette all'esame chi

- a) possiede la cittadinanza svizzera o un permesso di domicilio;
- b) comprova di disporre delle condizioni di formazione e personali secondo la LLCA ⁷ che può soddisfare a quel momento e
- c) ha concluso un praticantato di almeno un anno nel Cantone dei Grigioni sotto la vigilanza di un avvocato.

Art. 11 Patente di avvocato, denominazione professionale

La Commissione di vigilanza rilascia la patente di avvocato alle persone che hanno superato l'esame di avvocatura. Queste ultime possono fare uso del titolo professionale di "avvocato", "Rechtsanwältin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat".

IV. Registro cantonale degli avvocati

Art. 12 Iscrizione

¹ L'avvocato viene iscritto nel registro cantonale degli avvocati se

- a) comprova di disporre delle condizioni di formazione e personali secondo la LLCA ⁸;
- b) comprova di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura di almeno un milione di franchi e
- c) gestisce nel Cantone dei Grigioni uno studio legale o dispone di un indirizzo professionale.

² I documenti necessari attestanti l'adempimento delle condizioni personali non possono risalire a più di tre mesi prima dell'inoltro alla Commissione di vigilanza.

V. Regole professionali e vigilanza disciplinare

Art. 13 Applicazione

¹ Per quanto riguarda l'attività di avvocato, per gli avvocati fanno stato le disposizioni della LLCA ⁹ sulle regole professionali e sul segreto professionale, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro degli avvocati. Essi sottostanno, sempre indipendentemente dalla loro iscrizione, alla vigilanza e al potere disciplinare della Commissione di vigilanza.

² Esercita un'attività di avvocato chi è in possesso di una patente di avvocato e rappresenta persone dinanzi al tribunale, ad altre autorità o nei confronti di terzi o chi offre consulenza in questioni giuridiche, facendo uso del titolo professionale di "avvocato", "Rechtsanwältin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat" o di un titolo professionale equivalente.

Art. 14 Procedura disciplinare

¹ La Commissione di vigilanza avvia d'ufficio o su denuncia la procedura disciplinare. In casi di poca importanza può prescindere dall'apertura di una procedura.

² Prima dell'emanazione della decisione disciplinare le persone interessate hanno la possibilità di prendere visione degli atti e di prendere posizione. Esse possono richiedere completamenti delle indagini.

³ La decisione disciplinare viene pubblicata per iscritto dietro indicazione della fattispecie e dei considerandi.

Art. 15 Esercizio della professione non autorizzato e uso illecito del titolo

Chi esercita a titolo professionale la rappresentanza in giudizio senza essere iscritto nel registro cantonale o utilizza nei rapporti con il pubblico il titolo di "avvocato", "Rechtsanwältin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat" senza essere in possesso di una patente di avvocato, viene punito dalla Commissione di vigilanza con una multa fino a 5'000 franchi.

VI. Onorario

Art. 16 Onorario, indennità

¹ L'onorario dell'avvocato si basa sull'accordo stipulato con il cliente.

² In caso di difese d'ufficio e di mandati di gratuito patrocinio l'autorità che si occupa del caso stabilisce l'indennità dell'avvocato.

VII. Avvocati di Stati membri dell'UE e dell'AELS

Art. 17 Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati

La Commissione di vigilanza stabilisce, nel singolo caso, il contenuto dell'esame attitudinale secondo la LLCA ¹⁰ e del colloquio di verifica delle competenze professionali secondo la LLCA. Si applicano per analogia le disposizioni del regolamento d'esame.

VIII. Tasse

Art. 18 Tasse

¹ Il Governo fissa le tasse per gli atti d'ufficio, le decisioni e le prestazioni fornite in base alla legislazione sugli avvocati, in particolare per l'esame, il rilascio della patente di avvocato, l'iscrizione e la radiazione nel registro degli avvocati e nell'albo dei cittadini di Stati membri dell'UE e dell'AELS, nonché per un certificato di praticantato e per un'attestazione disciplinare.

² Esse ammontano al massimo a 5'000 franchi, si commisurano all'entità e alla difficoltà della pratica e sono a carico di chi beneficia della prestazione o di chi è interessato. In procedure che causano spese particolarmente elevate il limite delle tasse sale a 20'000 franchi.

IX. Disposizioni finali

Art. 19 Atti normativi di esecuzione

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive e, su richiesta della Commissione di vigilanza, un regolamento d'esame.

Art. 20 Modifica del diritto previgente

I seguenti atti normativi vengono modificati come segue:

1. Legge statutaria sui tribunali ¹¹

Art. 36 - 41

Abrogati

2. Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni ¹²

Art. 23

Abrogato

3. Legge sulla giustizia penale ¹³

Art. 76a cpv. 3

Abrogato

Art. 102 cpv. 2

Possono essere nominati difensori d'ufficio solo gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati o che godono della libera circolazione secondo la LLCA, nonché i loro praticanti. I difensori designati dall'accusato devono avere l'esercizio della capacità civile, dei diritti civili e godere di buona reputazione.

Art. 129 cpv. 1 frase 2

Abrogata

Art. 167 cpv. 1 frase 2

Abrogata

4. Legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni ¹⁴

Art. 22

Abrogato

5. Legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali ¹⁵

Art. 13

Abrogato

Art. 21 Disposizione transitoria

Alle procedure pendenti dinanzi alla Commissione di vigilanza prima dell'entrata in vigore della presente legge deve essere applicato il nuovo diritto. Fanno eccezione le procedure disciplinari, se il vecchio diritto risulta più favorevole per gli interessati.

Art. 22 Referendum, entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce l'entrata in vigore ¹⁶ della presente legge.

Note finali

1 CSC 110.100

2 Pagina 1307

3 RS 935.61

4 RS 935.61

5 RS 935.61

6 RS 935.61

7 RS 935.61

8 RS 935.61

9 RS 935.61

10 RS 935.61

11 CSC 310.000

12 CSC 320.000

13 CSC 350.000

14 CSC 370.100

15 CSC 370.500

16 Il termine di referendum è scaduto il 24 mag. 2006. Posta in vigore il 1° lug. 2006 con DG del 20 giu. 2006.